



# Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

## Sportello Unico Edilizia

Rif. ARPAE SAC  
N. pratica Sinadoc 5280/2025  
Fascicolo RER n. 1311/19/2025 (screening)

Spett.li

### Regione Emilia - Romagna

Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

### ARPAE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
[aoofo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato "Impianto Fotovoltaico Lugo da 23 MW con sezione dedicata a Tecnologia Agrivoltaica Avanzata e Opere Connesse", presentato da ENGIE Eliceo S.R.L. localizzato nei comuni di Argenta (FE) e Portomaggiore (FE)

### Osservazioni

In riferimento all'istanza in oggetto ed alla nota di ARPAE SAC Ferrara prot. n. 63471/2025 del 03/04/2025, acquisita al prot. Unione n. 11277 in data 03-04-2024, si riportano le seguenti osservazioni.

Preso atto che la società ENGIE ELICEO SRL ha attivato ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018, mediante istanza presentata alla Regione Emilia Romagna e ad ARPAE SAC, il procedimento in oggetto.

Rilevato che il progetto:

- ricade nella tipologia progettuale di cui agli allegati B.2 della L.R. 4/2018 e nel dettaglio nella categoria B.2.8 denominata "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 megawatt; pertanto ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 4/2018, l'Autorità competente è la Regione Emilia – Romagna con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (istruttoria ARPAE);
- prevede la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, con sezione agrivoltaica avanzata, e relative opere di connessione, che interessa un'area agricola situata nei comuni di Argenta, con connessione alla Rete di trasmissione Nazionale nel comune di Portomaggiore (FE), di potenza complessiva di picco pari a 23.010 Kwp, da immettere nella RTN in alta tensione.

Dato atto che è stato pubblicato l'avviso al pubblico in data 8 aprile 2025 e che entro 30 giorni da tale data il pubblico interessato, gli enti ed i gestori di pubblici servizi possono presentare

osservazioni e contributi concernenti il progetto.

**Si forniscono i seguenti elementi conoscitivi e valutativi concernenti l'istanza, in relazione alle diverse tematiche di competenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.**

### **Aspetti urbanistici, paesaggistici ed espropriativi**

Per l'aspetto urbanistico non vi sono osservazioni da sollevare.

Per quanto riguarda l'aspetto espropriativo, si ricorda che alcune delle opere di connessione e la Cabina Utente saranno da realizzare su terreni agricoli privati da assoggettare a vincolo preordinato all'esproprio, comportante variante urbanistica ai sensi del DPR n. 327/2001, "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*".

### **Stazione Elettrica**

Dall'analisi della documentazione di progetto si evidenzia che la Stazione Elettrica da realizzare nel Comune di Portomaggiore in via Portoni Bandissolo, a cui fa capo la linea elettrica dell'impianto in oggetto di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), è oggetto di Autorizzazione Unica di ARPAE n. DET-AMB-2024-3386 del 14/06/2024 rilasciata alla Società ED DANTE SRL per la costruzione di un impianto fotovoltaico a terra con relative opere connesse, nonché per la realizzazione della citata nuova Stazione Elettrica, delle modifiche delle linee di alta tensione in entrata e uscita dalla Stazione Elettrica di progetto alla linea 380 kV Ferrara Focomorto - Ravenna Canala ed in entrata e uscita alla linea 132 kV CP Portomaggiore - CP Bando e per l'adeguamento della relativa strada di accesso.

Tra gli allegati dell'Autorizzazione Unica sono presenti anche il Permesso di Costruire n. SUE-1012-2024 del 13-06-2024 rilasciato per la realizzazione delle opere indicate e l'Autorizzazione Paesaggistica n. 14/2024 relativa alla "Sistemazione della strada di accesso alla SE RTN" in quanto ricadente in zona di vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004.

Si evidenzia che attualmente la Stazione Elettrica non è ancora in corso di realizzazione. Pertanto l'attuazione dell'impianto dovrà essere coordinata alla effettiva realizzazione della Stazione Elettrica.

### **Aspetti Ambientali**

Relativamente alla componente ambientale si segnala che manca uno studio preliminare ambientale che evidenzi l'impatto dell'opera sulle diverse matrici ambientali nonché, vista la contiguità dei campi 1 e 2 sull'abitato di Bando, anche sul contesto abitativo limitrofo. Le considerazioni presenti all'interno della Relazione Descrittiva Generale sono del tutto insufficienti per valutare l'impatto ambientale dell'opera.

In particolare, alla luce delle diverse richieste di autorizzazione all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ed agrivoltaici sul territorio comunale, si valutano limitative le sole considerazioni sulla componente paesaggistica presenti nella relazione dedicata (Allegato 5 Rev 1), che comunque non tiene conto di tutte le richieste attualmente in corso su Argenta (di cui una anche compresa nel buffer dei 5 Km).

Per quanto riguarda le misure di mitigazione si segnala che la documentazione fornita non è sufficiente per poter esprimere un parere in quanto assenti elaborati progettuali di dettaglio su tutti i 5 campi con indicazione del sesto di impianto e della recinzione. La scelta delle essenze è inoltre limitata a specie a basso fusto che difficilmente riusciranno a mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista visivo, soprattutto per il campo 5.

La relazione agronomica di cui all'allegato 19 è un documento generico che non contiene specifiche sul piano culturale individuato per i terreni di cui al Campo 5 e soprattutto non contiene indicazioni sul soggetto conduttore dei futuri terreni, non fornendo così alcuna garanzia sulla sussistenza dei requisiti per essere considerato un impianto agrivoltaico avanzato.

In relazione a tale aspetto si evidenzia che in ragione delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici approvate dal MASE nel giugno 2022, gli stessi devono possedere specifici requisiti soggettivi ed oggettivi.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, in ragione di quanto contenuto nelle linee guida del MITE di giugno 2022, con riferimento alla gestione e coltivazione dei terreni (Rif. Cap. 3.2) e del parere del Settore Governo e Qualità del Territorio, Area Disciplina del Governo del Territorio, Edilizia Privata, Sicurezza e Legalità PG/2023/1264886 del 21/12/2023, si ritiene che il proponente del progetto debba essere riconducibile ad uno o più dei soggetti indicati nel seguito:

- *Soggetto A: Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà 10. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento dell'attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non superi il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). L'azienda agricola sarà interessata a utilizzare quota parte dell'energia prodotta e potrà impegnarsi anche nella realizzazione di investimenti ulteriori e collegati all'agrivoltaico e che si avvantaggiano della produzione di energia (elettrificazione dei consumi) o utilizzano le strutture dei moduli fotovoltaici (solo a titolo di esempio: agricoltura di precisione, irrigazione di precisione, investimenti in celle frigorifere/sistemi di refrigerazione, impianti di riscaldamento delle serre).*
- *Soggetto B: Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l'attività agricola prevalente ai fini PAC".*

Secondo quanto previsto al punto 3.2, i soggetti proponenti devono possedere dunque precisi requisiti soggettivi per poter legittimamente realizzare impianti agrivoltaici avanzati.

In particolare, possono essere imprese agricole in forma individuale o societaria o associazioni temporanee di imprese che includano una componente agricola con ruolo attivo.

Nel caso di specie, tutte le predette condizioni non risultano essere presenti.

Il soggetto proponente non è un'azienda agricola, né un'associazione temporanea di imprese del settore dell'energia con una o più aziende agricole.

In rapporto invece ai requisiti oggettivi, l'impianto dovrà rispettare le condizioni riportate al paragrafo 2 delle linee guida del MASE con riferimento ai requisiti riconducibili agli impianti agrivoltaici avanzati.

Ne consegue che, per la parte agrivoltaica, attualmente non sono evidenziati e documentati i requisiti soggettivi del proponente e quelli oggettivi relativi all'impianto, che dovranno essere posseduti e dimostrati all'atto della presentazione dell'eventuale futura richiesta dei necessari atti autorizzativi, al fine di configurare l'impianto come "agrivoltaico avanzato".

### **Valutazione effetti cumulativi**

Non risultano effettuati particolari studi relativi agli impatti cumulativi degli impianti FER, presenti, autorizzati o in corso di istruttoria nella zona.

Si evidenzia infatti che alla data di presentazione della richiesta sono già autorizzati o in corso di istruttoria numerosi impianti fotovoltaici e agrivoltaici i cui effetti si sommano con quelli di nuovi impianti a biometano e di riconversione di impianti a biogas esistenti in impianti a biometano nonché dalla presenza di un grande impianto a biomasse.

Nelle immediate vicinanze del centro abitato di Bando, come sopra indicato è presente un grosso impianto a biomasse ed è stato recentemente autorizzato un nuovo impianto per la produzione di biometano.

Inoltre nel raggio di pochi Km dal centro abitato:

- sono già stati autorizzati impianti fotovoltaici a terra per un totale di 156 MW che coinvolgono un'area di circa 158 ettari;
- sono in corso di istruttoria di A.U. art. 12 DLgs 387/2003 o PAUR di cui alla LR 4/2018, diversi ulteriori impianti agrivoltaici per un totale di 60 MW distribuiti su un'area di circa 92 ettari;
- è previsto grande impianto agrivoltaico NON avanzato di potenza pari ad 168,46 MW che coinvolge un'area di circa 266 ettari, oggetto di un procedimento di VIA concluso positivamente nel corso dell'anno 2024;
- sono previsti diversi estesi impianti agrivoltaici avanzati e non, attualmente in corso di istruttoria di VIA Ministeriale, non concluse, per un totale di circa 237 MW su di una area di 384 ettari complessivi.

Pertanto, come è evidente, la zona dell'abitato di Bando, oggetto dell'attuale intervento, risulta già ampiamente interessata da molteplici impianti di diversa tipologia di indubbio impatto territoriale e sulla popolazione residente nella frazione, i cui effetti cumulativi devono essere approfonditi e valutati.

### **Idoneità delle aree**

Sulla base di quanto contenuto nella "REL25 - Relazione sulle Aree idonee indicate dal D.Lgs. 199\_2021\_signed" e nelle tavole di riferimento "Tav.39a\_-Inquadramento\_generale\_-Aree\_idonee\_signed" e "Tav.39b\_-Inquadr\_generale\_-Aree\_idonee\_signed", viene indicato che l'impianto ricade in area idonea in quanto rientrante in zone riconducibili a quelle definite all'art. 20, comma 8, lettera c-ter), punto 2.

Tale classificazione, come indicato alle pagine 11 e 12 della relazione suddetta, *è stata attribuita grazie alla loro posizione, interamente compresa all'interno di un buffer di 500 metri da un impianto industriale o stabilimento, quest'ultimo come definito dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nello specifico, le aree dell'impianto LUGO sono interamente comprese nel buffer di 500 m di distanza da un impianto biogas e da uno stabilimento industriale, come di seguito identificato:*

- *Area 1" e "Area 2": conformità a quanto stabilito dal D. Lgs 199 del 2021, art. 20, comma 8, lett. c-ter), punto 2, rientrando nella fascia di 500 m dallo stabilimento di proprietà Sorgenia Bioenergie Spa;*
- *"Area 3", "Area 4" e "Area 5": conformità a quanto stabilito dal D. Lgs 199 del 2021, art. 20, comma 8, lett. c-ter), punto 2, rientrando nella fascia di 500 m dall'Impianto Biogas.*

Tale valutazione, mentre trova riscontro oggettivo per l'Area 1 e l'Area 2, contiene elementi non congrui per le altre tre aree, in quanto, l'impianto a biogas richiamato in relazione, è stato dismesso; infatti con DET-AMB-2024-3542 del 25/06/2024, ARPAE ha aggiornato l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 32801 del 19/04/2011 come riesaminata da DAMB/2023/1673 del 31/03/2023 in funzione della dismissione dell'impianto di valorizzazione del biogas a servizio della discarica di rifiuti

non pericolosi ora in fase di post-gestione (Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

All'interno del polo di discarica sono inoltre presenti attività non IPPC (normativa Integrated Pollution Prevention and Control) tecnicamente connesse all'attività di discarica, suddivise in diverse aree funzionali così specificate:

- stazione di trasferimento;
- stazione ecologica attrezzata;
- impianto per il trattamento dei rifiuti ingombranti;
- centro di raccolta rifiuti urbani – area di messa in riserva e deposito preliminare;
- centro di raccolta rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata.

Tali attività sono soggette ad autorizzazione ex art. 208 (Autorizzazione rilasciata da ARPAE con atto DET-AMB-2022-4614 del 12/09/2022, successivamente modificato con atto DET-AMB-2022-5224 del 11/10/2022 e n. DET-AMB-2023-1673 del 31/03/2023) e quindi fuori dal regime autorizzativo dell'AIA.

In rapporto ai contenuti dell'art. 20 comma 8 lettera c-ter) punto 2, si ritiene pertanto che le attività presenti all'interno dell'area NON siano riconducibili ad impianti industriali o alla definizione di stabilimento riportata all'art. 268 comma 1 lettera h) del DLgs 152/2006 e s.m.i., in quanto non producono emissioni in atmosfera.

Anche l'impianto fotovoltaico a terra all'interno, per caratteristiche tipiche di detti impianti, non è riconducibile alle casistiche sopra descritte.

A sostegno di tali valutazioni, si richiamano:

- il parere della Regione Emilia Romagna, Area Disciplina del Governo del Territorio, Edilizia Privata, Sicurezza e Legalità, PG/2024/536325 del 24-05-2024 e la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 6071 del 03/09/20019;
- la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV del 3 settembre 2019, n. 6071, in base alla quale lo stesso ha chiarito che le emissioni inquinanti costituiscono un requisito essenziale della definizione di stabilimento di cui all'art. 268 del D.Lgs. 152/2006.

Tali rilievi determinano pertanto l'assenza di una cd. solar belt perimetrale alla zona individuata con la conseguente necessità di rivalutare l'idoneità delle aree 3, 4 e 5 di progetto, al fine di verificare la presenza di nuovi elementi, condizioni e caratteristiche che ne possano legittimare la realizzazione.

### **Aspetti edilizi**

In merito agli aspetti edilizi dell'intervento si rimanda alle relative valutazioni che saranno effettuate all'atto del successivo procedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione dell'impianto.

Si segnala comunque che sia la sala contro che il magazzino dovranno rispettare i requisiti delle costruzioni e dei locali riportati al titolo III Capo I del vigente Regolamento Edilizio.

### **Conclusioni**

Richiamate tutte le criticità e le valutazioni sopra evidenziate e dato atto che l'impianto in questione aggrava ulteriormente la pressione sul territorio da parte degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con evidente trasformazione del paesaggio agricolo e frammentazione del territorio con conseguenze non trascurabili sul territorio e sulla fauna, si propone, a seguito degli adeguamenti necessari al rispetto della normativa vigente, di sottoporre il progetto in questione a Valutazione di Impatto Ambientale.

\*\*\*\*\*

Per eventuali chiarimenti:

- per la parte ambientale (mitigazioni, impatto acustico, impatto visivo, ecc.) contattare la Dott.ssa Barbara Peretto al n. 0532/330377 e indirizzo e-mail [b.peretto@unionevalliedelizie.fe.it](mailto:b.peretto@unionevalliedelizie.fe.it);
- per la parte urbanistica ed alle linee elettriche contattare l'Arch. Rita Vitali al n. 0532/323239 e indirizzo e-mail [r.vitali@unionevalliedelizie.fe.it](mailto:r.vitali@unionevalliedelizie.fe.it) ;
- in merito alla parte "edilizia" contattare il tecnico istruttore Geom. Massimo Nanetti al n. 0532-323235 e indirizzo e-mail [m.nanetti@unionevalliedelizie.fe.it](mailto:m.nanetti@unionevalliedelizie.fe.it).

Distinti saluti.

Firmato digitalmente  
Il dirigente del Settore  
"Programmazione Territoriale"  
**Ing. Alice Savi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).